

COMUNE DI FLORIDIA

PROVINCIA DI SIRACUSA

Area Affari Generali - Programmazione

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM COMUNALI

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

NELLA SEDUTA DEL 23/11/2009 CON VERBALE N. 60

INDICE

Indice	pag. 2
art. 1 – Istituzione	pag. 3
art. 2 – potere di iniziativa	pag. 3
art. 3 – materie non oggetto di referendum	pag. 3
art. 4 – promozione del referendum	pag. 3
art. 5 – esame di ammissibilità	pag. 4
art. 6 – raccolta delle firme	pag. 4
art. 7 – autenticazione delle firme	pag. 4
art. 8 – presentazione della proposta di referendum	pag. 4
art. 9 – adempimenti preliminari all’indizione del Referendum	pag. 5
art.10 – indizione	pag. 5
art.11 – disciplina della propaganda a mezzo manifesti	pag. 5/6
art.12 – altre forme di propaganda, divieti, limitazioni	pag. 6
art.13 – disciplina della votazione	pag. 6
art.14 – ufficio comunale per il referendum	pag. 6
art.15 – uffici elettorali di sezione	pag. 6/7
art.16 – operazioni di voto e scrutinio	pag. 7
art.17 – proclamazione dei risultati	pag. 7/8
art.18 – esito ed effetti del Referendum	pag. 8
art.19 – spese	pag. 8
art.20 – rinvio	pag. 8

ART. 1

Istituzione

1 Il presente regolamento disciplina i Referendum comunali, istituiti dall'art. 26 (partecipazione popolare) e dall'art. 33 (consultazioni referendarie) dello Statuto del Comune di Floridia, ai sensi e nel rispetto del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti locali Nazionale), nonché della Legge Regionale 1/2004 rubricata come "disciplina dell'istituto del referendum nella Regione siciliana e norme sull'iniziativa legislativa popolare e dei consigli comunali e provinciali".

2 Il Comune prevede l'uso del referendum come strumento di verifica ed orientamento dell'attività amministrativa.

3 Il referendum ha carattere consultivo, propositivo o di indirizzo e abrogativo su questioni di rilevanza generale, purchè interessanti la collettività comunale e per quanto di competenza comunale.

ART. 2

Potere di iniziativa

1 La proposta di indizione referendaria è avanzata:

a) dal Consiglio Comunale con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati per i soli Referendum consultivi;

b) da almeno dieci cittadini iscritti nelle liste elettorali la cui richiesta sia sottoscritta da almeno un terzo dei cittadini aventi diritto al voto per il Referendum abrogativo e da almeno un quarto dei cittadini aventi diritto al voto per i Referendum consultivo, propositivo o di indirizzo.

ART. 3

Materie non oggetto di Referendum

1 Non possono essere sottoposte a quesito referendario le materie elencate all'art. 33 dello Statuto Comunale..

ART. 4

Promozione del Referendum

1 I cittadini che intendono promuovere un Referendum debbono presentarsi al Segretario generale per sottoscrivere e depositare apposita istanza, indirizzata al Sindaco, muniti dei certificati di iscrizione alle liste elettorali del Comune. I promotori designano uno di essi al fine delle comunicazioni e notificazioni relative al referendum ed eleggono domicilio in Floridia.

2 Il Segretario generale redige apposito verbale da trasmettere entro tre giorni al Giudice di Pace per il successivo esame di ammissibilità.

3 L'istanza va presentata in carta libera. Deve contenere, in termini precisi, la proposta che si intende sottoporre al Referendum e deve essere articolata in un testo breve, chiaro e concordante tale da determinare la volontà univoca di ognuno dei votanti.

4 Le proposte di indizione di Referendum consultivo da parte del Consiglio comunale devono possedere i medesimi requisiti di cui al precedente comma 3.

ART. 5
Esame di ammissibilità

1 La proposta di Referendum, dopo il deposito dell'istanza e prima della raccolta delle firme di sottoscrizione, è sottoposta al Giudizio di ammissibilità del Giudice di Pace che si deve pronunciare entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.

2 Il comitato promotore del Referendum può chiedere audizione al Giudice di Pace per integrare le motivazioni dell'istanza al fine dell'acquisizione di ulteriori elementi di valutazione.

3 La decisione del Giudice di pace, da comunicarsi al Sindaco di Floridia ed agli istanti, deve essere sempre adeguatamente motivata e, quando le richieste non sono accolte, la motivazione deve contenere il riferimento normativo e le ragioni che impediscono l'accoglimento.

ART. 6
Raccolta delle firme

1 La raccolta delle firme è effettuata su fogli di carta libera, su cui viene stampato, a cura dei promotori, il testo della proposta formulata nella richiesta di Referendum e dichiarata ammissibile dal Giudice di pace.

2 I fogli di cui al comma 1 vengono preventivamente vidimati dal Segretario generale o suo delegato, che appone su ogni foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma e li restituisce ai promotori entro 24 ore dalla presentazione dei fogli per la vidimazione.

3 La raccolta di firme su fogli non vidimati dà luogo all'invalidamento delle firme ivi raccolte.

ART. 7
Autenticazione delle firme

1 L'elettore appone la propria firma nei fogli di cui all'articolo 6, scrivendo chiaramente nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, documento di identificazione.

2 La firma deve essere autenticata dai soggetti stabiliti dalla legge per il referendum nazionale.

3 L'Amministrazione comunale adotterà le opportune misure per garantire l'effettiva disponibilità, secondo orari e turni determinati, delle persone preposte alle autenticazioni.

ART. 8
Presentazione delle proposte di Referendum

1 La richiesta di indizione del Referendum che trasmette tutti i fogli di cui all'art. 6 recanti una o più firme deve essere presentata all'ufficio segreteria generale entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione di ammissibilità del Giudice di pace.

2 Del deposito dei plichi viene rilasciata ricevuta da parte del Segretario generale e/o suo delegato.

3 I plichi contenenti le firme sono trasmessi all'ufficio elettorale che provvederà a certificare la qualità di elettori del Comune dei sottoscrittori. Successivamente, i plichi verranno trasmessi al Giudice di pace che provvede a verificare il numero e l'attestazione di autenticità delle sottoscrizioni. Dell'esito della verifica dà comunicazione al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale.

ART. 9

Adempimenti preliminari all'indizione del Referendum

1 Il Presidente del Consiglio comunale provvede ad inserire il quesito referendario all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile per la presa d'atto.

ART. 10

Indizione

1 In Sindaco indice il referendum che deve svolgersi entro 180 giorni dalla seduta consiliare relativa alla presa d'atto del Consiglio comunale.

2 Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato qualora nel medesimo periodo siano previste altre consultazioni elettorali. In ogni caso, per espressa previsione normativa, la consultazione referendaria non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

3 In particolare non può essere effettuato il Referendum:

a) nel periodo compreso tra il 1 luglio ed il 15 settembre;

b) nei due mesi precedenti e nel mese successivo alla data fissata per le elezioni politiche, europee, amministrative, regionali e per altri Referendum di carattere nazionale o regionale. Qualora i referendum comunali fossero di già stati indetti e ricadenti nel periodo suddetto, il Sindaco, con proprio provvedimento, rinverrà la consultazione alla prima data utile successiva.

c) in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale nel periodo intercorrente tra la pubblicazione di indizione dei comizi elettorali e i 60 giorni successivi all'elezione del nuovo Consiglio comunale.

d) nei due mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio comunale.

4 La consultazione referendaria avviene una volta l'anno.

5 E' consentito lo svolgimento al massimo di tre Referendum per ogni consultazione. Nel caso siano ammessi più referendum vengono indetti secondo la data di presentazione o di esecutività, secondo che trattasi di referendum di iniziativa popolare o proposti dal Consiglio Comunale.

6 Il Sindaco comunica l'indizione del Referendum mediante affissione dell'atto all'albo pretorio del Comune e mediante manifesti da affiggersi almeno 45 giorni prima della data fissata per la consultazione referendaria.

ART. 11

Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

1 La Giunta municipale, entro il 40° giorno precedente a quello della votazione, stabilisce gli spazi da destinare all'affissione referendaria individuandoli di norma tra quelli utilizzati per le pubbliche affissioni e negli spazi tradizionalmente utilizzati per le altre elezioni, garantendo l'assoluta parità di trattamento tra tutti gli aventi diritto. A tali spazi possono accedere il Comitato promotore e i partiti e i gruppi politici, nonché le forze sociali e le associazioni.

2 Entro il 30° giorno precedente a quello della votazione il Sindaco comunica ai soggetti di cui al comma 1 gli spazi stabiliti per le affissioni, la loro ubicazione le superfici a ciascuno attribuite.

3 La propaganda relativa ai Referendum comunali è consentita dal 30° giorno antecedente a quello della votazione fino alla mezzanotte del venerdì precedente.

ART. 12

Altre forme di propaganda, divieti, limitazioni

- 1 Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 4 aprile 1956 n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della Legge 24 aprile 1975 n.130, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o ai gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare ed ai comitati promotori del Referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.
- 2 Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti previsti dall'art.9 della legge citata al comma I del presente articolo.

ART. 13

Disciplina della votazione

- 1 Hanno diritto di voto tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età al giorno previsto per la consultazione referendaria.
- 2 La votazione si svolge a suffragio universale, con voto libero, diretto e segreto.
- 3 A tutti gli aventi diritto al voto viene recapitata apposita comunicazione con l'indicazione del seggio referendario dove è possibile esercitare il diritto di voto.
- 4 Il voto è espresso attraverso una scheda in cui è stampato integralmente il quesito referendario. Nel caso di votazione su più quesiti referendari le schede devono essere di colore diverso. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla proposta prescelta.

ART. 14

Ufficio comunale per il referendum

- 1 Entro dieci giorni dalla data di indizione del Referendum, il Sindaco nomina i componenti dell'Ufficio comunale per il Referendum nelle persone del Segretario generale, del dirigente responsabile del settore servizi demografici e sistemi informativi e del funzionario responsabile del servizio elettorale.
- 2 L'ufficio comunale per il referendum ha il compito di provvedere al coordinamento e all'organizzazione di tutte le operazioni referendarie e di sovrintendere al regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio avvalendosi degli altri uffici comunali per quanto di competenza.

ART. 15

Ufficio elettorali di sezione

- 1 Il Sindaco, previo parere della I Commissione Consiliare Affari Generali – Programmazione, può stabilire un numero di sezioni diverso e/o inferiore rispetto a quello prescritto per le consultazioni elettorali politiche o amministrative, secondo un razionale criterio di accorpamento.
- 2 Ogni ufficio elettorale di sezione è composto da un presidente, due scrutatori e da un segretario nominato dal Presidente.

- 3 I componenti dell'Ufficio elettorale di sezione sono nominati dal Sindaco, previo sorteggio tra i nominativi iscritti negli albi previsti dalla legislazione vigente. Il sorteggio viene effettuato tra il 20° ed il 25° giorno antecedente la consultazione.. Il sorteggio viene effettuato dai componenti dell'ufficio comunale per il Referendum affiancati da un rappresentante designato dal comitato promotore. IL sorteggio è pubblico e di esso viene dato avviso nell'Albo Pretorio del Comune nei cinque giorni antecedenti.
- 4 Il compenso dovuto agli scrutatori è stabilito dalla Giunta Municipale, sentita la I e la II Commissione consiliare, in misura forfetaria, tenendo conto di quanto stabilito per le consultazioni referendarie nazionali, ridotto al 50% atteso il minore impegno temporale richiesto.

ART. 16

Operazioni di voto e scrutinio

- 1 L'insediamento del seggio deve avvenire alle ore 06:30 del giorno fissato per lo svolgimento del referendum.
- 2 Le operazioni di voto si svolgono in un'unica giornata di domenica ininterrottamente dalle ore 08:00 alle ore 22:00.
- 3 L'accertamento della legittimazione degli elettori al voto avviene in base alle liste elettorali consegnate al presidente dell'ufficio elettorale di sezione.
- 4 Per la validità delle operazioni di voto, è necessaria la presenza di almeno due componenti del seggio.
- 5 Le operazioni di scrutinio inizieranno immediatamente dopo la chiusura del seggio elettorale e proseguiranno ad oltranza.
- 6 In caso di contemporaneo svolgimento di più Referendum, il seggio osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'atto del Sindaco di indizione del Referendum.
- 7 Delle operazioni di scrutinio viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente del seggio, dal segretario e da coloro che hanno preso parte alle operazioni di scrutinio, da trasmettersi all'ufficio comunale per il Referendum.
- 8 Alle operazioni di voto possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale designati dal rispettivo capogruppo e un rappresentante per ognuno dei gruppi promotori designati dal comitato promotore. La designazione dovrà effettuarsi presso l'ufficio comunale per il referendum entro le ore 12:00 del venerdì antecedente la data della consultazione.
- 9 I rappresentanti hanno le stesse funzioni e competenze previste per i rappresentanti di lista delle consultazioni amministrative comunali.

ART. 17

Proclamazione dei risultati

- 1 Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti i seggi elettorali del Comune interessati alla consultazione, l'Ufficio comunale per il Referendum procede immediatamente all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e della somma dei voti validamente espressi.
- 2 Delle operazioni di cui al comma 1 è redatto verbale in quattro esemplari: uno resta depositato presso la segreteria generale del comune, uno è trasmesso al Sindaco, uno al

Presidente del Consiglio Comunale, uno è depositato presso l'Ufficio comunale per il referendum.

- 3 L'Ufficio comunale per il Referendum giudica sulla fondatezza dei reclami e proclama il risultato della consultazione.

ART. 18

Esito ed effetti del Referendum

- 1 La proposta soggetta a Referendum consultivo, propositivo o di indirizzo non necessita di alcun quorum di sbarramento.
- 2 La proposta soggetta a Referendum abrogativo è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
- 3 Nei referendum abrogativi l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal 150° giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il Consiglio Comunale ha l'obbligo di assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del Referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità con il risultato della consultazione.
- 3 Nei referendum consultivi e propositivi o di indirizzo il Consiglio Comunale adotta entro tre mesi dalla proclamazione dei risultati le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.

ART. 19

Spese

- 1 Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai Referendum e per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali fanno carico al Comune.

ART. 20

Rinvio

- 1 Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla vigente normativa in materia di consultazioni referendarie, in quanto applicabile e compatibile.